

DELIBERA N. 512/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI ARONA (NO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 15 luglio 2020, con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTA la nota del 28 settembre 2020 (prot. n. 0394129) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Arona a seguito della segnalazione presentata dai Sig.ri Alessia Barchetta, delegata alla presentazione della *“Lista Brianti Sindaco”*, e Luca Brianti, nella sua qualità di candidato Sindaco per il Comune di Arona, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’amministrazione comunale in relazione a *“diverse inaugurazioni di opere pubbliche (12 settembre biblioteca comunale; 14 settembre panchine sul lungolago; 15 settembre fontana antistante villa Cantoni; 19 settembre campo di calcio Via Monte Nero)”* pubblicizzati *“attraverso i canali istituzionali (comunicati stampa su carta intestata comunale)”* e *“presenti sulle pagine Facebook dell’amministrazione comunale”*. In particolare, il Comitato ha ritenuto che *“gli eventi oggetto di contestazione, riferiti alla inaugurazione di una biblioteca comunale, di panchine sul lungolago, di una fontana e infine di un campo da calcio nonché le correlate forme di pubblicità degli stessi, non possono essere, come tali, ritenuti indispensabili e indifferibili”* e che *“le suddette iniziative non presentano i requisiti di impersonalità”*, e ha proposto *“l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 8) L. 28/2000”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota con la quale il Sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“si evidenzia che questo Comune non ha pagine Facebook”*;
- circa le inaugurazioni cui si fa riferimento nell’esposto *“(tutte relative a opere la cui ultimazione e avventa in queste settimane a causa della sospensione dei lavori per Covid-19) soltanto due sono state oggetto di comunicati stampa”*;
- il primo comunicato relativo al campo di calcio *“pubblicato dall’Ufficio dell’Assessorato dello sport [...] è privo di sottoscrizione o indicazioni di sorta circa gli amministratori comunali in carica. Peraltro, detto comunicato stampa è stato nell’arco di pochi giorni rimosso dal sito istituzionale”*;
- il secondo *“è anch’esso privo di indicazioni che possono far riferimento a persone e ha un contenuto estremamente scarno. Tale inaugurazione è stata presieduta non da politici locali ma dalla scrittrice Dacia Maraini”*;
- la segnalazione fa riferimento a notizie di stampa online *“non conferenti con il tema di cui trattasi”*;
- in assenza di comunicazione istituzionale sui social per l’oggettiva mancanza di pagine Facebook comunali e considerato che *“delle inaugurazioni indicate nella segnalazione soltanto due sono state oggetto di comunicati stampa del tutto impersonali con contenuti neutrali [...]”* non si ritiene sussistente la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria e, in particolare, dei comunicati stampa del Comune di Arona relativi agli eventi *“Inaugurazione campo calcio di Via Monte Nero”* e *“Inaugurazione della biblioteca civica Sen. Avv. Carlo Torelli”* e degli screenshot di pagine del sito web denominato *“aronanelweb”* su cui risultano pubblicate notizie relative agli eventi oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che gli eventi relativi alle inaugurazioni oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alla campagna referendaria per il referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020 e alla campagna per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020;

RILEVATO, tuttavia, che gli accertamenti istruttori svolti dal competente Comitato non forniscono elementi in ordine alle modalità di diffusione e pubblicazione dei comunicati stampa del Comune di Arona relativi agli eventi *“Inaugurazione campo calcio di Via Monte Nero”* e *“Inaugurazione della biblioteca civica Sen. Avv. Carlo Torelli”*;

RILEVATO inoltre che il Sindaco del Comune di Arona, nelle controdeduzioni, afferma che il “*comunicato stampa è stato nell’arco di pochi giorni rimosso dal sito istituzionale*”, e tale circostanza non risulta contraddetta dagli accertamenti istruttori svolti dal competente Comitato;

RITENUTO, pertanto, che le inaugurazioni, oggetto di segnalazione, non appaiono connesse a forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall’amministrazione comunale di Arona in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9. In particolare, dalla documentazione acquisita agli atti, non emergono – con specifico riferimento alle modalità di pubblicizzazione degli eventi – elementi di contrasto con il divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO che, con riferimento alla pubblicazione delle notizie relative agli eventi oggetto di segnalazione sul sito web denominato “*aronanelweb*”, gli accertamenti istruttori non evidenziano iniziative di comunicazione e informazione istituzionale riconducibili in via diretta all’amministrazione comunale di Arona in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9, tenuto conto che il predetto sito non risulta riconducibile all’amministrazione comunale o ad altra pubblica amministrazione, ma riferibile ad iniziativa privata come da apposito *disclaimer* presente sul sito stesso: “*Questo sito è nato l’8 luglio 1999 da Emanuele e Fabrizio Sandon con un breve percorso storico-culturale, identificato come il sito dei Folletti di Arona. Ancora oggi conosciuto come il sito dei Folletti è riprosto con il dominio ufficiale ARONAnelWEB.it. Oggi punto di raccolta degli eventi aronesi, l’almanacco virtuale racconta dal 2002 ad oggi tutto ciò che è accaduto e accade nella città tra manifestazioni ed eventi. Punto di riferimento anche per la stampa locale, ARONAnelWEB.it vuole essere non un sito di informazione ma un “aggregatore di notizie” con lo scopo di far conoscere la città sotto tutti gli aspetti storici, culturali ed anche sportivi. Questo sito non rappresenta quindi una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001.*”;

RILEVATO, quanto alle doglianze riferite alla pubblicazione su quotidiani online di notizie relative ai predetti eventi, che tale condotta non integra una violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, non ricorrendo una fattispecie di comunicazione istituzionale;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato per le comunicazioni del Piemonte in ordine alla sussistenza della violazione dell’art. 9 della legge 28 del 2000;

RITENUTO per le ragioni esposte che non ricorre la denunciata violazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

UDITA la relazione dei Commissari Antonello Giacomelli ed Enrico Mandelli, relatori ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Arona e al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone